



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

**N°43
11/12/2023**

INDICE ARGOMENTI:

- POSSIBILE RINVIO DELLA SCADENZA PER L'APPROVAZIONE BILANCIO 2024-2026.
- CASSA VINCOLATA: NOVITA' E PRECISAZIONI SUI VINCOLI.
- RICOSTRUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA.
- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CONCORSI E PRIVACY.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"
SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpaltributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

POSSIBILE RINVIO DELLA SCADENZA PER L'APPROVAZIONE BILANCIO 2024-2026.

Nella Conferenza Stato Città del 7 dicembre è stato raggiunto l'accordo per il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 al **29 febbraio 2024**.

Le motivazioni di carattere generale che hanno portato al probabile rinvio sono:

- L'elevato contributo richiesto ai Comuni dalla legge di bilancio per il 2024 pari a circa 250 milioni di euro complessivi;
- l'incertezza attuale circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale della certificazione delle risorse Covid nel 2024;
- l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto dirigenza;
- i ritardi nell'erogazione delle anticipazioni delle risorse per gli investimenti del PNRR.

Dovranno essere rinviati anche i termini di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, delle tariffe dei servizi a domanda, ed i relativi regolamenti.

Per il definitivo rinvio, ai sensi art. 151 TUEL, occorre **attendere un D.M. Ministero Interno** anche se il D.M. 25 luglio 2023 aveva tra i suoi obiettivi quello di **limitare il ricorso all'esercizio provvisorio**.

Infatti il nuovo paragrafo 9.4.6 dell'allegato 4/1 dispone al riguardo: *"Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è **adottato** dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione (...) e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali **valutano** l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione"*.

Tenendo conto che il TUEL – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha forza giuridica ben maggiore di un decreto ministeriale:

- se la proroga venisse concessa con **decreto**, il principio contabile applicato sulla programmazione richiede agli enti interessati una "**adozione**", cioè un provvedimento, che dovrebbe essere di competenza del consiglio.
- In caso di proroga **legislativa**, invece, viene prevista una semplice "**valutazione**", per cui ad esempio potrebbe essere sufficiente un'informativa al consiglio.

Attendiamo i provvedimenti per sapere come si dovrà procedere.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CASSA VINCOLATA: NOVITA' E PRECISAZIONI SUI VINCOLI.

Fin a pochi anni fa alla gestione della cassa vincolata non veniva data l'importanza che invece ha oggi in quanto, soprattutto per gli Enti in equilibrio finanziario, bastava raggiungere un risultato di amministrazione positivo, il pareggio di bilancio, l'equilibrio della gestione di competenza ed aver rispettato (*fino a quando era obbligatorio*) il patto di stabilità: la cassa veniva considerata in "equilibrio" implicitamente.

A seguito di modifiche legislative (*D.M. Mef 25/07/2023*) ed all'ultima pronuncia della Corte dei Conti con la deliberazione n. 17/2023 del 20/11/2023 invece **la gestione della cassa vincolata ha assunto un'importanza essenziale nella gestione contabile dell'Ente**.

Monitorare correttamente la cassa ed inquadrare esattamente i vincoli permette all'Ente Locale di garantire nel tempo la tenuta degli equilibri finanziari e per gli Enti già in squilibrio permette di non aggravare la situazione.

Deliberazione Corte Conti n. 17/2023 del 20/11/2023

Con la deliberazione sopra citata i Magistrati delle Sezioni riunite Corte dei Conti hanno interpretato l'argomento generale della cassa vincolata su sollecito della Corte Conti - sezione Toscana che, con la deliberazione n. 137/2023/QMIG, richiedeva la possibilità di individuare **criteri idonei a distinguere le ipotesi in cui il vincolo di competenza di talune entrate possa estendersi anche alla gestione di cassa**.

In particolare veniva posto il quesito "*se debbano ritenersi vincolate per cassa solo le risorse il cui utilizzo non preveda in capo all'Ente alcuna discrezionalità circa l'individuazione delle finalità da perseguire, e sia eventualmente associato ad un obbligo di effettuare la spesa entro un determinato lasso temporale; allo stesso tempo chiede di definire se, tra le entrate vincolate per cassa, rientrino le fattispecie esaminate nella parte in diritto*".

Il vincolo della cassa vincolata è sicuramente presente per le entrate da indebitamento o da trasferimenti finalizzati dello Stato o della Regione; inoltre il vincolo si dovrà costituire per le entrate da:

- sanzioni codice della strada;
- proventi dei parcheggi a pagamento;
- imposta di soggiorno e contributo di sbarco;
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni;
- quota del 10% su alienazioni immobiliari;
- Tari.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Evidenziamo in merito ai titoli abitativi edilizi che Arconet nella FAQ 28 afferma che vi è solo un vincolo di competenza ma la Corte dei conti ha "corretto" questa affermazione.

La sussistenza di vincoli:

- non si estende alla valutazione delle entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione abbia formalmente attribuito una specifica destinazione;
- alle entrate con vincolo di destinazione generica quali quelle destinate agli investimenti di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 187 TUEL.
- La questione, infine, non attiene alle risorse destinate al **cofinanziamento** di trasferimenti europei (P.N.R.R.) la cui natura vincolata, determinata dall'esigenza di garantire la copertura integrale degli interventi finanziati, non si estende alla cassa per espressa previsione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata, allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

(Ricordiamo che i trasferimenti delle risorse trasferite del PNRR sono risorse vincolate e gli enti locali sono tenuti anche al rispetto del vincolo di cassa).

La questione in esame è relativa all'estensibilità del vincolo di competenza anche alla gestione di cassa, ponendo così in dubbio la sussistenza di un sostanziale automatismo tra le due gestioni nell'ipotesi in cui il vincolo derivi dalla legge o dai principi contabili. In altri termini, **a fronte di entrate vincolate per competenza**, in quanto la legge o i principi contabili individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, **si assume la necessità di un ulteriore elemento di coerenza per il riconoscimento del vincolo di cassa.**

Si è quindi ritenuto possano assumere rilievo il criterio della totale **assenza di discrezionalità sull'utilizzo delle somme introitate**, l'obbligo temporale di impegno della spesa correlata, ovvero il carattere dell'irreversibilità della destinazione.

Nella citata deliberazione la Corte afferma che la destinazione concreta di un'entrata, attraverso **l'approvazione dei documenti di programmazione**, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) **che giustifica l'apposizione del vincolo anche per cassa**; si può citare ad esempio l'inserimento nel Bilancio di previsione della destinazione dei proventi del codice della strada o l'utilizzo delle quote dei titoli edilizi.

In conclusione **l'individuazione della spesa specifica**, nell'intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Naturalmente **il vincolo di cassa** andrà ad aggiornarsi in base e **nei limiti delle riscossioni effettivamente realizzate nel corso della gestione**, a garanzia della concretizzazione degli scopi tutelati a valere sui corrispondenti capitoli di spesa, così come individuati con gli strumenti di programmazione di bilancio.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RICOSTRUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA.

In relazione a quanto detto sopra occorre sottolineare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di **futuri squilibri di bilancio**, della **corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse**, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione che può anche interessare più esercizi finanziari.

L'esigenza fondamentale è che **le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione** come indica chiaramente l'articolo 195 del D.Lgs. 267/2000 che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone vari limiti, quantitativi e procedurali.

Il paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabiliva l'obbligo, in capo al responsabile finanziario dell'ente, di determinare, con proprio atto, l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, data di avvio dell'armonizzazione contabile. Il valore, ove non già rilevato dall'ente, era da quantificare in un importo non inferiore a quello risultante, al tesoriere e all'ente, alla data del 31 dicembre 2014, determinato dalla differenza tra i residui tecnici e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Al fine di allineare le risultanze contabili alla nuova determinazione dei vincoli, l'ente era tenuto ad emettere i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere), o liberare, le risorse, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

L'aggiornamento delle giacenze vincolate, non è espressamente disciplinato dalla legge, ma è necessario definirlo annualmente ad inizio dell'esercizio finanziario, anche al fine della gestione delle risorse derivanti dal PNRR.

Nella ricostruzione della cassa vincolata si parte dall'allegato A/2 del rendiconto di gestione dell'anno precedente in quanto, se vi sono vincoli, a fine anno potremmo essere in presenza anche di cassa vincolata. Occorre precisare che l'avanzo è gestito per competenza (accertamenti e impegni) e non è pertanto detto che i valori in esso rappresentati siano stati interamente incassati o pagati; inoltre nell'allegato al rendiconto potrebbero non essere rappresentate tutte le partite vincolate che si sono completamente impegnate nell'esercizio ma che a livello di movimentazione monetaria potrebbero avere ancora dei residui.

Occorre poi principalmente esaminare l'elenco delle **partite vincolate movimentate negli anni in bilancio e non ancora chiuse**, intendendo non solo la competenza ma anche tutte le partite vincolate relative ad anni precedenti ancora iscritte in bilancio (che presentano ad esempio residui anche senza stanziamenti in competenza) oppure per le quali vi è stanziato solo un vincolo in avanzo.

Per ognuna di queste voci quindi bisognerà determinare la quota incassata e non ancora pagata tenendo in considerazione:

- gli effetti dei residui attivi e passivi iniziali (quelli risultanti dal riaccertamento)
- gli stanziamenti FPV finanziati dall'entrata
- i vincoli risultanti dall'allegato A/2
- tutti gli incassi e pagamenti dell'esercizio.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Ricordiamo inoltre anche che ogni quota pagata prima di incassare, seppur legata ad una partita vincolata, non determina movimentazione della cassa vincolata (bensì di quella libera), per cui la ricostruzione può determinare sia saldi positivi che negativi cioè quelli nei quali **l'ente ha anticipato con fondi propri: questi ultimi andranno considerati**, nel calcolo della cassa vincolata, **come a "zero"** e non in negativo.

Non ammettendosi compensazioni fra le varie partite vincolate, la ricostruzione di quella che comunemente si definisce **"cassa vincolata dell'Ente" risulterà così essere semplicemente la somma delle sole partite positive delle varie casse vincolate derivanti da ogni partita.**

Se da questa analisi risultasse un valore disallineato da quello registrato dall'Ente in contabilità, si dovrà poi procedere al riallineamento secondo quanto previsto dalla FAQ 34 di ARCONET.

La verifica, della cassa vincolata a una certa data impone di distinguere le entrate individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento (vincolo di competenza e di cassa), dalle altre entrate vincolate (vincolo di competenza) nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

In definitiva occorre sempre fare un cronoprogramma delle spese (art. 183 TUEL) come viene anche ribadito dal D.M. Mef 25/07/2023. Questo comporterà un maggiore sforzo da parte degli uffici finanziari in quanto si dovranno agganciare i vincoli di cassa tra l'Entrata e la Spesa e **ricostruire la cassa vincolata al 31/12/2023** in aderenza alla normativa vigente e **mantenerla costantemente aggiornata e monitorata.**

Per fare questo potremmo servirci delle funzionalità del software Siscom ed affiancarlo con nostri modelli in formato Excel.

Ad integrazione della questione occorre ancora trattare dell'**anticipazione di Tesoreria** che analizzeremo sulla prossima Informativa.

MACPAL SUPPORTA GLI ENTI, SU SPECIFICA RICHIESTA, NELLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CONCORSI E PRIVACY.

L'Anac interviene nella controversa questione se sia possibile pubblicare gli esiti dei concorsi, indicando nella graduatoria finale i nomi ed i cognomi dei vincitori e degli idonei.

Il **Garante della Privacy**, con la deliberazione 15 novembre 2023, n. 525, nell'effettuare una disamina delle disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi e le prove selettive, ha rilevato che queste, in particolare, dispongono che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").

Questa impostazione è stata confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Si ricava, pertanto, che **l'Amministrazione non può in alcun modo esimersi dal pubblicare la graduatoria di merito ed i successivi aggiornamenti**.

Si consideri, al riguardo, che tali disposizioni svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto della pubblicazione della graduatoria nei bollettini ufficiali dei rispettivi enti (e sui siti istituzionali degli stessi) è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative (v. art. 15, comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

Con riferimento ai **tempi di pubblicazione delle graduatorie**, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 "i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione".

Tale principio di carattere generale deve armonizzarsi con quello ulteriore, desumibile dal T.U. sul pubblico impiego, circa il periodo di vigenza delle graduatorie concorsuali; ai sensi dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. n. 165/01, "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Quindi, gli effetti di una graduatoria concorsuale, per espressa previsione normativa, non cessano in conseguenza della conclusione delle operazioni concorsuali a valle delle quali essa è formata, ma deve rimanere disponibile anche successivamente sia per la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, sia per le altre, in virtù di eventuali scorrimenti su di essa disposti.

In definitiva pubblicare graduatorie definitive dei concorsi oscurando i nominativi di vincitori ed idonei è semplicemente un eccesso cagionata dal timore di non rispettare le norme sulla "privacy", a causa di una normativa certamente caotica e contraddittoria.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



RICORDIAMO

CONTRIBUTO INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR.

Con decreto n. 38/2023 – PNC del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **è stata spostata al 31 dicembre 2023** la scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto di riparto n. 18/2023 – PNC del 26/05/2023, relativa al termine per completare le attività per l'integrazione delle liste elettorali in ANPR propedeutiche all'ottenimento del contributo ministeriale dedicato.

Non cambiano le modalità con cui le Amministrazioni potranno fare richiesta del contributo e le istruzioni operative per la richiesta di incentivo.

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un importo forfettario (*lump sum*) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**.

Il contributo di cui è assegnato al Comune all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie “doppia iscrizione” dei dati presenti nell’ANPR, riscontrabili nella sezione “Utilità e notifiche - download file” della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l’acquisizione e l’aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell’ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 17 ottobre 2022.



RICORDIAMO

AVVISI CASSA DD.PP.

La Cassa DD.PP. con due avvisi pubblicati sul proprio sito istituzionale in data 14/11/2023 ha comunicato che il **13 dicembre**:

- è il termine ultimo per presentare le richieste di nuovi finanziamenti alla Cassa Depositi e Prestiti;
- devono essere inviate le richieste di erogazione per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2023.

CERTIFICAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO PER INDENNITÀ AMMINISTRATORI

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il comunicato 14/11/2023, con cui ricorda che nell'area TBEL del proprio sito è disponibile il certificato da compilare per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi all'utilizzo del contributo statale per l'anno 2022 a concorso della copertura dell'onere sostenuto, dai Comuni delle regioni a statuto ordinario, per **l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci** ed agli amministratori locali, avendo provveduto alla riapertura della relativa procedura telematica, che sarà utilizzabile **fino al 15 dicembre 2023**, anche per integrare o modificare i dati già inseriti; in allegato al comunicato sono riportati gli elenchi degli enti interessati ai predetti adempimenti e le istruzioni per la sostituzione dei certificati privi di quietanza o con quietanza insufficiente.

PUBBLICAZIONE DELIBERA DI VARIAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Il **20 dicembre** è il termine ultimo per pubblicare, nel sito ministeriale, la delibera di variazione dell'addizionale comunale Irpef affinché abbia effetto dal 1° gennaio 2023 (art. 14, c. 8, del D.Lgs. 23/2011). Ricordiamo che in caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2022.



RICORDIAMO

VARIAZIONI BILANCIO PREVISIONE.

Riportiamo le scadenze di fine anno relative alle variazioni al bilancio di previsione 2023/2025:

15 dicembre:

ultima possibilità di apportare **variazioni al PEG 2023** (art. 175, c. 9, D.Lgs. 267/2000). Costituiscono eccezione alla presente scadenza le variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre.

31 dicembre:

- termine ultimo per apportare, al bilancio di previsione 2023, le tipologie di **variazioni elencate all'art. 175, c. 3, del TUEL;**
- possibilità di apportare variazioni al PEG 2023 qualora correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (art. 175, c. 9, D.Lgs. 267/2000);
- ultima data utile per **deliberare, da parte della Giunta Comunale, i prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali** (art. 176, D.Lgs. 267/2000);
- ratificare, da parte del C.C., le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla G.C. dal 1° novembre (art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000). La norma stabilisce che il Consiglio Comunale ha 60 gg. di tempo per ratificare tale tipologia di variazioni e comunque ciò deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- Comunicazione alla giunta delle **variazioni per esigibilità** - Comunicazione trimestrale ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000;
- Comunicazione alla giunta delle **variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato** e gli stanziamenti correlati.



RICORDIAMO

TERMINE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.

Il **31 dicembre** è il termine per l'eventuale adozione, da parte del Consiglio Comunale, della **delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio** relativamente alle ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza, derivanti da evento eccezionale o imprevedibile, a seguito di proposte di riconoscimento adottate dalla Giunta dal 1° dicembre (art. 191, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

La norma stabilisce che la Giunta ha 20 giorni di tempo, dall'ordinazione fatta a terzi senza copertura, per proporre al Consiglio il riconoscimento del debito, dopodiché il termine per il Consiglio è di 30 giorni dalla delibera della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, per cui il 31 dicembre devono essere effettuati tutti i riconoscimenti proposti dalla Giunta dal 1° dicembre in poi.

RICOGNIZIONE SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

Il 31 dicembre è il termine per l'approvazione, da parte di Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, della **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori (art. 30 del D.Lgs. 201/2022)

REVISIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il 31 dicembre è il termine per l'adozione della delibera di **revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022** e della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016)



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	
31 GENNAIO 2024	REDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DEGLI RPCT.	
27 MARZO 2024	RELAZIONE DI FINE MANDATO	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT